

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
Provincia di Trento



**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

N. 29 DI DATA 26/02/2026

OGGETTO: Modifica delibera del comitato esecutivo della Comunità n. 138/2020 avente ad oggetto “Allegato A9 del Piano Sociale di Comunità 2018-2020. Revisione dei criteri di applicazione”

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 26 febbraio 2026 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso che:

Vista la L.P. n. 13/2007 sulle politiche sociali che definisce gli ambiti di intervento dei servizi socio assistenziali, le forme di affidamento dei servizi e le modalità di esercizio del principio di sussidiarietà.

Preso atto che tra le forme di finanziamento è previsto il contributo che è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, quarto comma della Costituzione. Con esso l’ente pubblico riconosce ai soggetti privati la “contitolarità” della funzione di realizzazione delle politiche a tutti i livelli. Questa contitolarità è particolarmente evidente nell’ambito socio-assistenziale, dove l’apporto del “privato sociale” ha da sempre affiancato e talvolta sostituito l’intervento pubblico. L’utilizzo dello strumento del contributo in ambito sociale costituisce dunque una delle modalità di realizzazione e finanziamento di tali interventi. A tale proposito, così afferma il 114° considerando della Direttiva 2014/24/UE: *“Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.”*

Nell’ordinamento provinciale, la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) si ispira al principio di sussidiarietà nella disciplina di tutte le fasi della

programmazione e dell'attuazione delle politiche sociali. Nei primi quattro commi dell'art. 3, si legge infatti: “Art. 3 Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali”.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia valorizzano l'apporto dei soggetti privati previsti da quest'articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell'attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e la Provincia, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), ai soggetti indicati nei medesimi articoli.

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione; b) le famiglie; c) le aziende pubbliche di servizi alla persona; d) gli enti del terzo settore; d bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge; e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale. 4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti previsti dal comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione e nella progettazione degli interventi individuati nel capo V, rispettando i principi della l.p. 23/1992, nonché nella gestione e nella valutazione di questi interventi. 4 bis. Gli enti locali e la Provincia, in particolare, coinvolgono gli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi individuati nel capo V attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia.”

L'art. 22, comma 1 della L.P. 13/2007, così come modificato dalla L.P. 9/2024 (Legge provinciale di assestamento 2024), assegna esplicitamente una posizione di privilegio agli strumenti collaborativi, seppure limitata a quelli disciplinati dal Codice del Terzo settore. Peraltro, nell'elenco delle modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali, viene riconosciuta piena dignità anche al contributo (comma 2, lett. e)), al pari di tutti gli altri strumenti di finanziamento: “Art. 22 Modalità di realizzazione degli interventi

1. In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi.

2. omissis

3. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:

a) gestione diretta da parte della Provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;

b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo

modalità non discriminatorie;

c) affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;

d) co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;

*e) **concessione di contributi** a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 36 bis;*

f) stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale accreditate.”

Preso atto che la legge provinciale sulle politiche sociali del 2007 n.13/2007 e s.m. con art. 27 della legge provinciale 29 dicembre 2017, ha introdotto l'Art. 36 bis.: contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali che è poi stato successivamente modificato per renderlo un vero e proprio strumento di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali, in coerenza con quanto previsto all'art. 22. Tale articolo è ora ridefinito come segue: “*Art. 36 bis Contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali*

– *Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione, in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.*

– *1 bis. omissis (abrogato) 2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:*

a) le spese per il personale;

b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;

c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;

d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.”

Considerati inoltre gli articoli 37 “Sostegno di attività private di promozione sociale” e l'articolo 38 “Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali” della medesima norma che prevedono la possibilità di finanziare servizi e interventi socio assistenziali attraverso contributi con criteri e modalità dai medesimi individuate.

Preso atto che la Provincia ha definito Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio assistenziali. La prima edizione delle linee guida è stata approvata con delibera della Provincia di Trento n. 174/2020, esse sono state oggetto di successive modifiche e da ultimo sono state approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 2025 le nuove Linee guida che tengono conto del modificato assetto normativo.

Considerato che la Comunità ha adottato il piano sociale di Comunità 2018-2020 e che il medesimo con l'allegato A9 “Linee guida per la programmazione e realizzazione di interventi di welfare innovativi”, ha dato una regolamentazione generale alle modalità di finanziamento di attività e servizi socio assistenziali tramite contributo, prevedendo fra l'altro due periodi annuali nei quali aprire i termini per le domande di contributo da parte dei soggetti interessati, previo avviso pubblico volto a corrispondere ai principi di trasparenza, pubblicità, pari opportunità per gli interessati a proporre l'istanza.

Considerato che nell'avviso pubblico sono indicati anche i criteri applicativi del succitato

allegato A9 del Piano sociale di Comunità 2018-2020.

Preso atto che con successiva delibera del comitato esecutivo della Comunità della Vallagarina n.138 del 27.8.2020 avente ad oggetto “*Allegato A9 del Piano Sociale di Comunità 2018-2020. “Revisione dei criteri di applicazione”*” i criteri di cui al precedente alinea sono stati ulteriormente specificati in modo da permettere alla amministrazione di evidenziare gli obiettivi che intende premiare al fine del raggiungimento dell’interesse pubblico e del perseguimento degli obiettivi strategici previsti nel Piano sociale di Comunità e nei piani attuativi che di anno in anno l’amministrazione ridefinisce.

Al tal fine è stato elaborato un nuovo documento contenente le regole applicative dell’allegato A9 di cui ai precedenti allinea, allegato parte integrante della delibera del Comitato esecutivo della Comunità n. 138/2020, che è stato applicato a partire dal settembre 2020, al fine di orientare le azioni e i progetti che i soggetti del tessuto sociale intendono proporre e sviluppare richiedendo un contributo pubblico.

Preso atto che tale ulteriore documento ha mantenuto la previsione di due periodi annuali nei quali gli enti interessati possono presentare domanda di contributo e che da una valutazione del Servizio Sociale della Comunità emerge che tale modalità risulta eccessivamente onerosa per l’ente e poco funzionale anche per gli enti gestori che talvolta, in particolare nel primo periodo di apertura della finestra per le domande, presentano progetti ancora poco sviluppati e con previsioni di spesa che talvolta risultano non coerenti con l’effettivo sviluppo delle progettualità.

Considerate tali criticità si ritiene di introdurre già dal 2026 una nuova modalità che prevede un solo periodo annuale di presentazione delle domande di contributo individuando indicativamente un periodo nella seconda metà dell’anno solare.

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 26 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e s.m.i
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 27 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 152 del 23 dicembre 2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 22 di data 19 febbraio 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 della Comunità della Vallagarina;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'usuale apertura del primo periodo di presentazione domande a partire dal 1 marzo.

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa;

d e c r e t a

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, i periodi di apertura delle domande di contributo di cui agli articoli 36 bis, 37, e 38 della L.P. n.13/2007 approvati con delibera del Comitato esecutivo n. 138/2020 nel senso di portare da due a uno i periodi annuali di apertura delle domande di contributo;
2. di modificare in tal senso i documenti approvati con delibera del comitato esecutivo della Comunità n. 138 del 27.8.2020
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Alberto Scerbo¹

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago ¹

REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 26.02.2026 al 08.03.2026).

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago ¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

ALLEGATI